



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

20 GEN. 2015

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
IX LEGISLATURA

Firenze, 19 gennaio 2015

N. 1254 / 2.6

PDL N. 401

Proposta di legge

**“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE DELL'ACCESSO
ALLA RETE INTERNET TRAMITE CONNESSIONE SENZA FILI”**

Proponenti:

Paolo Marcheschi

Giovanni Donzelli

Marina Staccioli

Sommario

Preambolo

Art.1 (Finalità ed oggetto)

Art.2 (Destinatari e modalità di accesso alla rete)

Art.3 (Contributi o voucher regionali)

Art.4 (Regolamento di attuazione e vigilanza)

Art.5 (Norma finanziaria)

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione;

Visto il Decreto-Legge 21 Giugno 2013, n. 69 (Decreto "Fare");

vista la Legge 9 Agosto 2013, n. 98: conversione in Legge, con modificazioni del Decreto-Legge 21 Giugno 2013, n. 69;

visto il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.198 (Attuazione della direttiva 2008/63/CE);

visto il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle Comunicazioni);

vista la Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale";

ricordato che la Giunta regionale ha investito notevoli energie, economiche e non solo, nell'estensione della rete internet a banda larga sul territorio, sottolineando, ad ogni occasione possibile, l'importanza di una sempre maggiore connettività per il

tessuto economico toscano, ma anche ai fini di un miglior rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino;

osservato che la connessione "wi-fi libera" si presenta, in tal senso, come l'ultima frontiera di trasparenza ed accessibilità, nonché come valore aggiunto ai servizi già offerti alla cittadinanza;

considerato che oggi Internet fa parte della vita di ciascuno di noi; da un lato, ci fornisce in tempo reale informazioni e servizi di ogni tipo, dall'altro, ci consente non solo di fruire, ma anche di produrre contenuti;

osservato che gli strumenti in grado di accedere alla rete si moltiplicano continuamente, lasciandoci la possibilità di navigare in ogni momento della giornata e dai luoghi più diversi grazie a PC, ma anche a tablet ed a smartphone o addirittura console, televisori, lettori MP3 e, comunque, ad una serie di apparecchi che consentono una maggiore fruibilità a tutti;

considerato che il wi-fi nelle grandi città non lo si trova ovunque, non è necessariamente illimitato e non sempre è gratuito;

preso atto che da più parti l'accesso alla rete internet viene visto come un servizio essenziale la cui attuazione è demandata alla sinergia tra pubblico e privato;

il Consiglio Regionale approva la seguente legge:

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Toscana, con la presente legge, intende promuovere la diffusione dei servizi di accesso Wi-Fi (wireless fidelity) alla rete internet a tutti i cittadini a titolo gratuito anche al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
2. Per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 2

(Destinatari e modalità di accesso alla rete)

1. Destinatari della presente legge sono tutti gli esercizi commerciali, le associazioni culturali aperte al pubblico, i taxi, gli esercenti attività di noleggio con conducente, i bus privati, i treni, le navi e gli aerei e comunque tutti gli

uffici degli esercenti un pubblico servizio che intendano avvalersi della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 potranno dotarsi di collegamento alla rete internet e renderla, pertanto, disponibile a tutti, con una minima identificazione degli utilizzatori del servizio stesso, attraverso la tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wi.fi.).
3. Entro sei mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti pubblici, gli ospedali, i porti ed aeroporti, le stazioni ferroviarie o comunque tutti gli uffici avente funzione pubblica, dovranno provvedere a garantire il collegamento alla rete internet.
4. I soggetti di cui al comma 3 dovranno dotarsi di collegamento alla rete internet e renderla, pertanto, libera a tutti attraverso la tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wi.fi.).

Art.3

(Contributi o voucher regionali)

1. La Regione Toscana favorisce la diffusione dell'accesso alla rete internet tramite connessione senza fili attraverso la previsione di contributi o voucher.
2. In particolare, oltre ai vigenti finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla Regione, sono previsti anche contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi i servizi di accesso wi-fi gratuiti ed aperti, secondo le modalità di cui al regolamento contemplato al successivo articolo 4.
3. La Regione eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se ubicati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hotspot wi-fi nei luoghi pubblici.
4. La Regione, inoltre, promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso wi-fi gratuiti ed aperti nonché ad incentivarne l'utilizzo.
5. I contributi ed i voucher erogati sono comunque cumulabili con altri tipi di contributo previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
6. I soggetti che usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge saranno dotati di un logo identificativo da esporre nei propri locali.

Art. 4

(Regolamento di attuazione e vigilanza)

1. La Giunta Regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione con l'obiettivo di stabilire:
 - a) l'entità dei contributi e dei voucher;

- b) i criteri, le procedure ed i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher, con l'esclusione dei titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;
 - c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione di contributi e voucher;
 - d) le modalità di accesso alla rete anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;
 - e) i principi ed i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui al precedente articolo 3, comma 4.
2. L'attività di controllo, verifica e monitoraggio dell'attuazione della presente legge, in particolare sui casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher, viene svolta dal Comitato per le Comunicazioni (CORECOM), in sinergia con i Comuni.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2015, si provvede alla spesa corrente pari a 500.000,00 euro da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
2. Per il successivo biennio 2016-2017 agli oneri di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, in termini di competenza si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Relazione

Da alcuni anni, sta prendendo sempre più piede un altro strumento di comunicazione atto a condizionare ogni aspetto della società moderna: la telematica. Anche Internet, infatti, è da considerarsi alla stregua degli altri mass-media, ma si tratta di un modello comunicativo che, a differenza di quello unidirezionale dei media tradizionali, si presenta come bidirezionale: da un lato, si presta a fornire uno straordinario strumento per far circolare le informazioni; dall'altro consente la riattivazione del processo inverso, ovvero la partecipazione attiva dei cittadini.

Questo rapido sviluppo di una forma di comunicazione istantanea e decentrata ha portato a cambiamenti significativi nella struttura della informazione e della conoscenza e nel loro rapporto con la società: come ha fatto in passato la televisione, ha provocato una profonda revisione di tutte le attività, rimettendo probabilmente in discussione non solo i modelli di vita, i comportamenti, i metodi di lavoro e di produzione esistenti, ma anche i valori, gli assetti politici ed istituzionali.

La vita quotidiana di ciascuno di noi vede la presenza, sempre più pervasiva, di informazioni, contenuti e servizi distribuiti attraverso la rete internet e fruiti in ogni

momento della nostra giornata: a casa, in ufficio ed in mobilità. L'incessante sviluppo dei social network, ci consente di estendere le nostre relazioni oltre i confini dei territori nei quali siamo fisicamente presenti, di produrre e condividere contenuti online e di scaricare applicazioni per i nostri smartphone.

La possibilità, poi, di generare collaborazione tra gli individui grazie alla capacità di networking offerta dal Web favorisce la creazione di gruppi di lavoro, stimola la creatività e l'innovazione, genera nuovi modelli di business e di partecipazione sociale alla vita pubblica e spinge alla creazione di idee che propongono nuovi servizi e prodotti, incentivando a loro volta la ricchezza della Rete. Internet oggi è divenuto l'asse portante della network society e permea con le sue peculiarità lo sviluppo culturale della società nella quale viviamo. Ma non solo.

L'innovazione si è fatta sentire in quasi tutti i settori ed ha portato ad una modificazione interna e strutturale anche dell'intero sistema economico. L'innovazione, oltre ad agire sul fronte della diminuzione dei costi, agisce su quello del miglioramento della qualità, anche della vita stessa dei cittadini.

Questa concezione dell'innovazione tecnologica come "volano" dello sviluppo è molto attuale e focalizza l'interesse sulle relazioni esistenti tra temi quali innovazione, crescita ed occupazione. Infatti, il progresso tecnico genera nuove ricchezze: da un lato, conduce ad una maggiore domanda la quale incoraggia un investimento degli investimenti e dell'occupazione; dall'altro, contribuisce ad aumentare la produttività incrementando la produzione e diminuendo i costi.

Ora, la distribuzione delle conoscenze e delle competenze, nell'insieme dell'economia e della società, richiedono l'intervento dei poteri pubblici che hanno il compito di facilitare la mobilità delle persone, le interazioni tra imprese e fonti esterne di competenza facendo sì che la concorrenza si possa esercitare a dispetto di ogni corporativismo. Il patrimonio di conoscenze e di esperienze sta diventando un fattore fondamentale per la competitività.

In questo senso, lo sviluppo della rete Internet ed il conseguente allargamento della sua base di accesso, possono contribuire alla costruzione del benessere ed alla crescita economica.

Oggi come oggi 8 cittadini su 10 sono in possesso di uno smartphone con connessione mobile proprietaria ma nel nostro Paese e, quindi, nella nostra regione l'accesso alla rete internet è ancora in posizione arretrata rispetto ad altre realtà internazionali. Ciò rischia seriamente di comportare un progressivo impoverimento dei nostri settori produttivi, in particolare il turismo sul quale la Toscana, una delle mete fondamentali nell'immaginario collettivo mondiale, fa affidamento come uno dei veicoli trainanti della propria economia.

Dopo anni di "stretta" sul wi-fi libero, con questa proposta di legge chiunque voglia implementare gratuitamente per i propri clienti e per i cittadini più in generale la possibilità di connessione alla rete internet tramite la tecnologia wi-fi ne avrà la possibilità senza apporre restrizioni alla navigazione pur effettuando una minima forma di login o di identificazione per l'accesso al servizio.

La presente proposta di legge, tenendo conto che da più parti l'accesso alla rete internet viene visto come un servizio essenziale la cui attuazione è demandata alla sinergia tra pubblico e privato, si propone di aumentare la copertura del wi-fi

stimolando ed agevolando gli investimenti da parte dei privati e degli enti pubblici e la conseguente fruizione, completamente gratuita, del servizio da parte di tutti i cittadini.

L'articolo 1, infatti, pone come obiettivo quello di promuovere la diffusione dei servizi di accesso Wi-Fi (wireless fidelity) alla rete internet a tutti i cittadini a titolo gratuito, anche al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale. L'accesso alla rete dovrà rispettare le modalità previste dalle normative vigenti.

L'articolo 2 indica come destinatari della presente legge tutti gli esercizi commerciali, le associazioni culturali aperte al pubblico, i taxi, gli esercenti attività di noleggio con conducente, i bus privati, i treni e gli aerei registrati in Italia. Essi potranno dotarsi di collegamento alla rete internet e renderla, pertanto, disponibile a tutti attraverso la tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wi.fi.). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, anche gli uffici pubblici, gli uffici degli esercenti un pubblico servizio, i tribunali, gli ospedali, i porti e gli aeroporti dovranno provvedere a garantire il collegamento alla rete internet con le stesse modalità.

L'articolo 3 prevede una serie di contribuzioni finanziarie che la Regione Toscana mette a disposizione di quanti, facoltativamente, decideranno di farsi carico dei costi aderendo al servizio di diffusione dell'accesso alla rete internet tramite connessione senza fili, in particolare per quanto riguarda le spese affrontate per dotarsi della tecnologia wireless e consistenti nei lavori di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete. Oltre ai vigenti finanziamenti a tasso agevolato, sono previsti contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi i servizi di accesso wi-fi gratuiti ed aperti, secondo le modalità di cui al regolamento contemplato al successivo articolo 4. La Regione eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se ubicati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hotspot wi-fi nei luoghi pubblici. Promuove, inoltre, attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso wi-fi gratuiti ed aperti nonché ad incentivarne l'utilizzo. Viene, ancora, precisato che i contributi ed i voucher erogati sono comunque cumulabili con altri tipi di contributo previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. Infine, tutti i soggetti che andranno ad usufruire dei contributi previsti dalla presente legge saranno dotati di un logo identificativo da esporre nei propri locali.

L'articolo 4 dispone che la Giunta Regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione con l'obiettivo di stabilire: a) l'entità dei contributi e dei voucher; b) i criteri, le procedure ed i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher, con l'esclusione dei titolari di licenza di operatore di telecomunicazione; c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione di contributi e voucher; d) le modalità di accesso alla rete anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio; e) i principi ed i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui al precedente articolo 3, comma 4. Viene, infine, assegnata al

Comitato per le Comunicazioni (CORECOM), in sinergia con i Comuni, l'attività di controllo, verifica e monitoraggio dell'attuazione della presente legge, in particolare sui casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher.

L'articolo 5, infine, stabilisce che per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2015, si provvede alla spesa corrente pari a 500.000,00 euro, da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015. Per il successivo biennio 2016-2017 agli oneri di cui al precedente comma, per ciascun anno, in termini di competenza si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, "Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Relazione Tecnico-finanziaria alla Proposta di Legge
**"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE DELL'ACCESSO
ALLA RETE INTERNET TRAMITE CONNESSIONE SENZA FILI"**

(articolo 7 l.r. 55/2008; articolo 89 Regolamento Interno CR)

1. Tipologia della proposta di legge

(indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge)

a) Determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. A) L.R. 36/2001)

b) Stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)

c) Definisce l'attività e gli interventi in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)

d) Varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1 L.R. 36/2001)

.....

2. Oneri previsti

Gli oneri previsti per l'applicazione della presente legge sono individuati nell'UPB 1.4.6 del bilancio per l'anno finanziario 2015 e nell'UPB 1.4.6 del bilancio per gli anni successivi.

3. Quantificazione dei costi

(Riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità).